



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il DPCM 17 maggio 2020, contenente le disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 che regoleranno la cosiddetta “fase 2”, da oggi fino **al 14 giugno**. Il decreto si compone di 11 articoli e di 17 allegati.

In coerenza con quanto stabilito dal DL 33/2020, il decreto non contiene più limitazioni alla libertà di circolazione, ribadendo tuttavia quanto già previsto dal DPCM dello scorso 26 aprile e cioè che i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 gradi) devono rimanere presso **il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

L’art. 3 del DPCM conferma l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi **accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

A tal fine, possono essere anche utilizzate “mascherine di comunità”, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

In un contesto di graduale riapertura di tutte le attività, **restano sospese**:

- le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- fino al 14 giugno gli spettacoli aperti al pubblico in teatro e sale da concerto, i cinema.

Riaprono da oggi tutte le **attività commerciali al dettaglio** a condizione che:

- sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengano in modo scaglionato;
- venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Il DPCM precisa, inoltre, che le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato



10 del provvedimento che contiene i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

Viene raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 del DPCM nel quale si raccomanda, fra le altre cose:

- pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, soprattutto in prossimità di tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto in particolare di alimenti e bevande.

Riaprono anche le attività dei **servizi di ristorazione** (art. 1 comma lett. ee)), **a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità della riapertura con l'andamento della curva epidemiologica e sempre nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali. Al DPCM sono allegato le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 che sul punto contengono dettagliate indicazioni.** Ad esempio:

- i tavoli devono essere disposti in modo che **le sedute** garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
- la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti;
- la consumazione a buffet non è consentita;
- il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
- i clienti devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.

Nulla cambia per **le attività professionali** per le quali il DPCM conferma le regole dei precedenti provvedimenti. Da segnalare che nelle linee Guida del 16 maggio allegato al decreto vi è anche una sezione dedicata agli studi professionali e ai servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

Tra le altre indicazioni, viene richiesto di:



- favorire l'accesso dei clienti solo **tramite prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;
- riorganizzare gli spazi, per quanto possibile, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti in attesa. Dove questo non può essere garantito deve essere utilizzata la mascherina;
- l'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti può essere svolta esclusivamente in postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani